

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Il seme della speranza OdV", Organizzazione di Volontariato, ai sensi del codice civile, del Dlgs. N. 117 del 03/07/2017 e specificatamente descritta all'art. 32 del medesimo decreto. L'organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Milano, Viale Vittorio Veneto, 6. L'assemblea, con sua deliberazione, può modificare la sede. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Durata

L'associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'associazione **non ha scopo di lucro**, svolge prevalentemente attività a favore di terzi e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, attività per la realizzazione di progetti educativi, culturali, sanitari e di sostegno a distanza.

L'Organizzazione di Volontariato (anche OdV), conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Dlgs 117/17, potrà svolgere le attività di:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 **lett. u**) del Dlgs 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, **lett. i**) del Dlgs. 117/17).

Le attività di cui al comma precedente sono svolte **avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.**

L'associazione, ispirandosi a principi di carità, solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, intende proporsi in modo attivo, nelle diverse parti del mondo e in tutti i continenti dove si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle categorie più deboli (bambini, anziani, disabili, donne).

L'associazione si propone di realizzare lo scopo sociale attraverso il supporto di progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, formazione della gioventù e sulla tutela della salute, dell'alimentazione, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento.

Ciò, nel tentativo, ambizioso, ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, attraverso l'investimento nell'istruzione, nell'accrescimento del desiderio di conoscenza e del "sapere" che sono all'origine di una possibile futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo.

L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi all'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che perviene all'associazione a qualsiasi titolo;

- b) dai contributi degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale posti in essere in assenza di qualsiasi fine di lucro. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le somme versate dai soci a qualsiasi titolo rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico del sodalizio e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L'accettazione di contributi e erogazioni gravate da condizioni è subordinata a delibera dell'Assemblea.

Art. 6 - Associati

Possono far parte dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini istituzionali di solidarietà sociale previsti dal presente statuto.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato associate.

Il numero minimo degli associati è di n. 7 persone fisiche o n. 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati. Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Gli aspiranti soci, come sopra identificati, dovranno manifestare in modo espresso la condivisione degli scopi dell'associazione, mediante domanda scritta di ammissione. Spetta al consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio. In tal caso si intende automaticamente escluso a far tempo dal 31 dicembre dell'anno precedente.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statuari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.

Gli associati enti giuridici (come sopra specificati) hanno diritto nell'Assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo del loro rappresentante legale ovvero di un altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo. Le persone come sopra designate partecipano all'Assemblea e possono essere eletti quali componenti degli organi statuari dell'Associazione. La rinuncia o la revoca della designazione comporta anche l'obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento. L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti, l'esclusione di un associato per gravi motivi.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il recesso, l'esclusione e comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite dall'Associazione. Le quote non sono rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno altresì il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 – Qualifica di volontario

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 Dlgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 9 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

Art. 10 - Il bilancio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio.

I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Dlgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 11 - Destinazione del patrimonio e avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, così come esposto all'art. 5 del presente statuto, è destinato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre OdV.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il collegio dei revisori dei conti quale organo di revisione;
- Il collegio dei sindaci quale organo di controllo.

Tali organi saranno nominati al ricorrere delle condizioni di legge se non richiesto espressamente dall'Assemblea degli associati e possono essere monocratici.

Art. 13 - Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti di aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo e può indicare il presidente e il vice-presidente del consiglio direttivo,
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione,
- delibera sulle modifiche del presente statuto,
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione,
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio,
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto,
- delibera su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea è convocata dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, mediante convocazione scritta o a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento e liquidazione dell'organizzazione, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vice-presidente; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea nomina un suo segretario.

Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, compresi il presidente e il vice-presidente, eletti tra gli associati a maggioranza dei voti validamente espressi, per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente, se non già individuati dall'assemblea.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il consiglio è convocato mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso e svolgono la loro attività in qualità di volontari.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il consiglio direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- determina il programma di lavoro per il raggiungimento degli scopi associativi in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Art. 15 - Il presidente

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 16 – Organo di controllo

Al ricorrere dei presupposti di legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto riguardo anche alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le cause previste all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/17 devolgerà il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore" e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Filippini Tiziana
Rosti Enrico
Santambrogio Gabriella Luisa
Croce Maria Paola
Nava Ivano Vittorio
Nolli Ivana
Maria Flavia Fontana
Nardini Antonella
Consonni Andrea